

UNIONE DI COMUNI MEILGOGU

Provincia di Sassari

PARERE DEL REVISORE UNICO SU SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E ASSESTAMENTO GENERALE

Verbale n. 10 del 27/11/2020

Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale

PREMESSA

In data 23/03/2020 l'Assemblea dei Sindaci ha approvato il bilancio di previsione 2020-2022.

In data 29/05/2020 l'Assemblea dei Sindaci ha approvato il rendiconto 2019 determinando un risultato di amministrazione di euro 4.140.122,16 così composto:

fondi accantonati	per euro 5.273,88;
fondi vincolati	per euro 2.805.513,79;
fondi destinati agli investimenti	per euro //;
fondi disponibili	per euro 1.329.334,49.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione l'Assemblea dei Sindaci ha approvato le seguenti variazioni di bilancio:

- Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 11 del 23/03/2020 avente ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione 2020/2022, Esercizio 2020, ai sensi dell'art. 175, co. 2 del D.Lgs. n. 267/2000";
- Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 17 del 15/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Bilancio di Previsione 2020-2022, applicazione dell'avanzo di amministrazione accertato sulla base del Rendiconto dell'esercizio 2019 (art. 187, comma 2, D.Lgs. n. 267/2020)";
- Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 25 del 03/08/2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Bilancio di Previsione 2020-2022, applicazione dell'avanzo di amministrazione accertato sulla base del Rendiconto dell'esercizio 2019 (art. 187, comma 2, D.Lgs. n. 267/2020)";
- Deliberazione della Giunta n. 13 del 08/05/2020 adottata in via d'urgenza con i poteri dell'Assemblea dei Sindaci avente ad oggetto : "Variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione 2020-2022 ai sensi dell'art. 175, co. 4 del D.Lgs. n. 267/2000" e ratificata con deliberazione di Assemblea dei Sindaci n. 20 del 06/07/2020;
- Deliberazione della Giunta n. 16 del 16/09/2020 adottata in via d'urgenza con i poteri dell'Assemblea dei Sindaci avente ad oggetto : "Variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione 2020-2022 ai sensi dell'art. 175, co. 4 del D.Lgs. n. 267/2000" e ratificata con deliberazione di Assemblea dei Sindaci n. 27 del 19/10/2020;
- Deliberazione della Giunta n. 22 del 23/10/2020 adottata in via d'urgenza con i poteri dell'Assemblea dei Sindaci avente ad oggetto : "Variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione 2020-2022 ai sensi dell'art. 175, co. 4 del D.Lgs. n. 267/2000" e ratificata con deliberazione di Assemblea dei Sindaci n. 29 del 30/11/2020;

Si è tenuto conto della necessità di apportare le variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione al fine di adeguare gli stanziamenti all'andamento della gestione, così come riassunte nel prospetto che segue:

BILANCIO 2020

Entrate			
maggiori previsioni di entrate di parte corrente per	€	0,00	
minori previsioni di entrate di parte corrente per	€	<u>0,00</u>	
Differenza per maggiori previsioni di entrate di parte corrente			€ 0,00
maggiori previsioni di entrate in conto capitale per	€	25.000,00	
minori previsioni di entrate in conto capitale per	€	<u>0,00</u>	
Differenza per maggiori previsioni di entrate in conto capitale			€ 25.000,00
Totale entrate			€ 25.000,00
Avanzo di amministrazione applicato			€
Totale generale entrate			€ <u>25.000,00</u>
Spese			
maggiori previsioni di spese di parte corrente per	€	6.000,00	
minori previsioni di spese di parte corrente per	€	<u>6.000,00</u>	
Differenza per maggiori previsioni di spese di parte corrente			€ 0,00
maggiori previsioni di spese in conto capitale	€	55.000,00	
minori previsioni di spese in conto capitale per	€	<u>30.000,00</u>	
Differenza per maggiori previsioni di spese in conto capitale			€ 25.000,00
Totale spese			€ <u>25.000,00</u>
Maggiori previsioni di entrate di parte corrente algebricamente determinate per	€	0,00	
Maggiori previsioni di spese di parte corrente algebricamente determinate per	€	<u>0,00</u>	
Differenza per maggiori previsioni di spese di parte corrente			€ 0,00
Minori previsioni di entrate in conto capitale algebricamente determinate per	€	0,00	
Maggiori previsioni di spese in conto capitale algebricamente determinate per	€	<u>25.000,00</u>	
Differenza maggiori spese in conto capitale			€ <u>25.000,00</u>
Spese finanziate con contributi da altri enti pubblici per			€ <u>25.000,00</u>

Sinora risulta applicata, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187 del Tuel, una quota di avanzo di amministrazione pari a 3.527.128,25 così composta:

fondi accantonati per euro //;
fondi vincolati per euro 2.805.513,79;

fondi destinati agli investimenti per euro //;
fondi liberi per euro 721.614,46.

In data 27/11/2020 è stata sottoposta al Revisore Unico, per la successiva presentazione all'Assemblea dei Sindaci, che avverrà nella seduta del 30/11/2020, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che *"mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio"*.

Rilevata la mancata adozione di un regolamento di contabilità dell'ente che pertanto non esiste una diversa previsione di periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi dell'Assemblea dei Sindaci ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;

- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

L'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 dispone "1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati...

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193".

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti documenti

- a. la proposta di variazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale;
- b. la relazione della Responsabile del Servizio Finanziario avente ad oggetto "Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2020 (artt. 175, c. 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000).

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione ricevuta relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore Unico:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che di cassa permanendo una generale situazione di equilibrio di bilancio dell'esercizio in corso tale da garantire il pareggio economico finanziario;
- verificata l'inesistenza di debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati;
- verificata la coerenza delle previsioni per gli anni 2020-2022;

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione relativa all'assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2020.

Letto, confermato, sottoscritto.

Li, 27/11/2020

Il Revisore Unico
Dott.ssa Maria Francesca Scanu
Maria Francesca Scanu